

difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.

ART. 11.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.

ART. 12.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-

legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 13.

(Norme di salvaguardia del personale).

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

ART. 14.

(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica).

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in euro 250.960.940 si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(AC 2254 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 3, le parole: « e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU » sono sostituite dalle seguenti: « e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force) ».

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole: « e, per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman » sono sostituite dalle seguenti: « . Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman ».

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « di guerra, » sono inserite le seguenti: « come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, » e le parole: « del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge ».

All'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6 ».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe, e fatti salvi gli effetti prodotti dall'ordinanza di protezione civile di proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la "Missione Arcobaleno", è autorizzato il conferimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di ulteriore apposito incarico con la previsione espressa delle necessarie deroghe alla vigente normativa ».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. - (Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia). - 1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.

2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002 ».

All'articolo 15, comma 1, le parole: « in euro 250.960.940 » sono sostituite dalle seguenti: « in 251.149.096 euro ».

(AC 2254-A - Sezione 3)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO- LEGGE

ART. 1.

(Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 2.

*1. 1. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 2.

*1. 3. Deiana, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole da: Il termine fino a: prorogato con le seguenti: È autorizzata la partecipazione di personale militare alla missione dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) di assistenza all'autorità afghana ad interim denominata ISAF (International Security Assistance Force), di cui alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1386 del 2001,

Conseguentemente, all'articolo 6:

*al comma 1, sopprimere le parole: ,
commi 1 e 2,*

sopprimere il comma 2.

1. 2. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion,
Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, dopo le parole: n. 421,
aggiungere le seguenti: convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6,*

1. 4. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 2.

(Indennità di missione).

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole da: altri assegni fino a, all'ultimo
periodo: economico all'estero previsto con
le seguenti: assegni e alle indennità a
carattere fisso e continuativo, l'indennità
di missione prevista dal regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, nella misura intera
per tutta la durata del periodo, detraendo
eventuali indennità e contributi corrisposti
agli interessati direttamente dagli organi-
smi internazionali. Qualora il personale
non faccia parte di un contingente, la
predetta indennità di missione è incre-
mentata del 30 per cento qualora non si
fruisca di vitto e alloggio gratuito a qual-
siasi titolo. L'indennità è corrisposta in
euro, sulla base della media dei cambi
registrati nel periodo dal 1° giugno al 30
novembre 2001 e, per il personale che
partecipa all'operazione di cui all'articolo
1, comma 3, nella misura prevista per il
trattamento economico all'estero.*

*Conseguentemente, all'articolo 15,
comma 1, sostituire le parole: 251.149.096
euro con le seguenti: 253.660.586 euro.*

2. 1. Ruzzante, Minniti, Lumia, Rotundo,
Angioni, Luongo, Manzini, Pisa, Lucidi,
Kessler.

ART. 6.

(Disposizioni penali).

*Al comma 1, sopprimere le parole: ,
commi 1 e 2,*

*Conseguentemente, sopprimere il com-
ma 2.*

6. 4. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion,
Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 2, sostituire le parole da:
dalla legge fino alla fine del comma con le
seguenti: dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6,
di conversione del decreto-legge 1° dicem-
bre 2001, n. 421, e dalla legge di conver-
sione del presente decreto, salvo quanto
previsto dall'articolo 9 del citato decreto-
legge n. 421 del 2001.*

6. 5. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 8.

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Deiana, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2-bis.

8. 3. Ruzzante, Loddo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.2
DELLE COMMISSIONI

*All'emendamento 8.2, dopo le parole:
può conferire aggiungere le seguenti: ,
sentite le competenti Commissioni parla-
mentari,*

0. 8. 2. 1. Ruzzante, Lumia, Pisa, Ro-
tundo, Luongo, Angioni.

*Sostituire il comma 2-bis con il se-
guente:*

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può conferire apposito incarico ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio

1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la « Missione Arcobaleno ».

8. 2. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 14-bis.

(Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al personale militare facente parte della missione EUMM è riconosciuto il regime giuridico e il trattamento economico previsto dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla data di inizio della missione.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 251.149.096 euro con le seguenti: 251.372.096 euro.

14-bis. 1. Ruzzante, Minniti, Lumia, Rotundo, Angioni, Luongo, Manzini, Pisa, Lucidi, Kessler.

(AC 2254-A – Sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis.

1. Gli articoli 10 e 76 del codice penale militare di guerra sono abrogati.

Dis. 1. 03. (già 6. 1.) Minniti, Ruzzante, Lumia, Rotundo, Angioni, Luongo, Manzini, Pisa, Lucidi, Kessler.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per conflitto armato deve intendersi il conflitto in cui almeno una delle parti fa uso, militarmente organizzato e prolungato, delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.

In attesa dell'emanazione di una completa normativa che disciplini la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane indipendentemente dallo stato di guerra.»

Dis. 1. 04. (già 6. 2.) Minniti, Ruzzante, Lumia, Rotundo, Angioni, Luongo, Manzini, Pisa, Lucidi, Kessler.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.

In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane ».

Dis. 1. 01. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , per cause non estranee alla guerra, » sono soppresse;

b) le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

Dis. 1. 05. (già 6. 3.) Minniti, Ruzzante, Lumia, Rotundo, Angioni, Luongo, Manzini, Pisa, Lucidi, Kessler.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: « da uno » sono sostituite dalle seguenti: « da due ».

Dis. 1. 02. Governo.

(Approvato)

(AC 2254 – Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(AC 2254 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(AC 2254 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

le operazioni militari di norma vengono indicate con un nominativo convenzionale;

le denominazioni formalizzate da organizzazioni internazionali di norma definiscono le caratteristiche tecniche dell'operazione stessa, quali lo scopo, gli obiettivi, la delimitazione territoriale, la composizione delle forze, la catena di comando e i termini temporali;

l'operazione denominata « ISAF », istituita con la risoluzione 1386 del 20 dicembre 2001 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sulla base di accordi internazionali sull'Afghanistan, risulta definita secondo le indicazioni sopra elencate;

l'operazione « Enduring Freedom », per la quale il Governo chiede la proroga

della partecipazione delle Forze Armate italiane, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 28 dicembre 2002, non risulta al Parlamento definita negli obiettivi, nella delimitazione territoriale, nell'entità e nel tipo delle forze, nei termini temporali e — per quanto attiene alla partecipazione militare nazionale — nei compiti, negli obiettivi, nella dislocazione territoriale e nella prevedibile durata;

la decisione parlamentare di autorizzare l'esecutivo all'impiego delle Forze Armate all'estero non può basarsi sull'indeterminatezza di dati obiettivamente indispensabili per l'assunzione di responsabilità politiche;

impegna il Governo

a considerare l'impiego delle Forze Armate nazionali nell'ambito di Enduring Freedom, di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, finalizzato esclusivamente a combattere il terrorismo internazionale nell'attuale contesto operativo.

9/2254/1. *(Nuova formulazione)*. Angioni, Kessler, Ruzzante.

La Camera,

considerato che,

entra oggi in vigore il Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale

sui diritti dell'infanzia. Il Protocollo, firmato da 94 Stati e ratificato da 14, stabilisce che gli Stati parte non potranno più impiegare nei conflitti armati i minori di 18 anni. Approvato il 25 maggio 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Protocollo segna un passo storico;

il numero crescente di governi e gruppi armati che hanno adottato questo divieto internazionale dimostra come la tendenza dell'opinione internazionale sia mutata contro questo spaventoso abuso di bambini;

Mary Robinson, Alta Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, si è appellata agli Stati affinché non solo ratifichino il Protocollo opzionale, ma rendano delle dichiarazioni vincolanti per fermare ogni forma di reclutamento e partecipazione militare dei minori di 18 anni;

mezzo milione di minori sono oggi impiegati in eserciti regolari e nei gruppi armati di opposizione in 85 paesi; più di 300 mila di questi prendono parte ai combattimenti in 35 paesi;

impegna il Governo

ad applicare rigorosamente la legge n. 2 del 2001 che vieta ai minori di 18 anni di arruolarsi nell'esercito, anche su base volontaria,

9/2254/2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)*. Ruzzante, Lucidi.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Situazione occupazionale nel distretto ceramico di Civitacastellana)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il distretto ceramico di Civitacastellana (Viterbo) rappresenta il 65 per cento della produzione italiana di stoviglie e il 70 per cento della produzione italiana di sanitari;

le oltre settanta industrie esistenti occupano circa quattromila addetti;

detta area è l'unica presenza industriale e produttiva della provincia, recentemente riconosciuta come « distretto industriale »;

da circa cinque anni si è creata una situazione difficile, specialmente nel settore delle stoviglie, che ha portato alla istituzione presso i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive di un tavolo per lo sviluppo e il rilancio del distretto di Civitacastellana;

la situazione si è aggravata nell'ultimo anno tanto da determinare una vera e propria emergenza nel settore;

entro pochi mesi gli ammortizzatori sociali previsti si esauriranno, creando ulteriori esuberi e, conseguentemente, si determinerà la perdita di ulteriori cinquecento posti di lavoro;

tutto ciò andrà a sommarsi ad una situazione di disoccupazione nella provin-

cia che, in un anno, ha assistito ad un incremento del numero dei disoccupati di cinquemila unità –:

cosa il Governo intenda fare per evitare questa situazione;

se i Ministri interpellati non intendano riconoscere lo stato di crisi e riattivare il tavolo presso i competenti ministeri.

(2-00234) « Fioroni, Angioni, Annunziata, Battaglia, Bettini, Bimbi, Bottino, Bressa, Carbonella, Cardinale, Carra, Cialente, Colasio, Alberta De Simone, Delbono, Fanfani, Giacco, Alfonso Gianni, Ladu, Santino Adamo Loddo, Lolli, Lucidi, Marcora, Raffaella Mariani, Meduri, Pinza, Realacci, Reduzzi, Rotundo, Ruggeri, Rusconi, Russo Spina, Soro, Squeglia, Stradiotto, Sinisi ».

(5 febbraio 2002)

(Sezione 2 – Svolgimento del Gay Pride a Padova)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

il prossimo 8 giugno si svolgerà a Padova la manifestazione nazionale dell'orgoglio omosessuale – il Padova Gay Pride – indetta dalle associazioni omosessuali del nord-est;

manifestazioni simili si sono svolte nel passato, con cadenza annuale, in altre città di Italia, senza che questo determinasse problemi di alcun tipo;

il contenuto e le finalità che la manifestazione si pone sono relative ai diritti e alle libertà in generale e degli omosessuali in particolare;

nella città di Padova sono state raccolte delle firme con l'obiettivo di chiedere una regolamentazione *ad hoc* delle manifestazioni delle persone omosessuali;

in particolare, la petizione chiede che « gli eventi pubblici riguardanti alcuni tipi di tematiche, prima di tutto l'omosessualità, avvengano nel nostro Paese nel rispetto delle sensibilità morali, culturali e religiose dei cittadini »;

forze politiche di estrema destra hanno annunciato che si opporranno anche con la forza allo svolgimento della manifestazione in oggetto —;

quali iniziative pensi di adottare affinché sia garantito l'elementare diritto delle persone di manifestare con lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

se intenda assumere iniziative normative tese a limitare la libertà di manifestare.

(2-00239) « Titti De Simone, Giordano, Bimbi, Grillini, Ruzzante, Valpiana, Zanella ».

(12 febbraio 2002)

(Sezione 3 — Sequestro delle cartiere Burgo di Tolmezzo)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

il 2 febbraio 2002 sono stati emessi dalla procura della Repubblica di Tolmezzo (Udine), nell'ambito di una inchie-

sta sugli scarichi inquinanti della cartiera Burgo di Tolmezzo, avvisi di garanzia a dieci dei dodici componenti dell'ex giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia: il reato ipotizzato è di abuso d'ufficio;

si contesta ai dieci assessori regionali l'approvazione di una delibera del giugno 1998, con la quale veniva prorogata l'autorizzazione al comune di Tolmezzo a far defluire gli scarichi inquinanti derivanti dalla lavorazione della cellulosa nel depuratore comunale;

la cosiddetta legge Galli consente infatti alle amministrazioni comunali — se autorizzate dalle regioni — di immettere nelle acque dei fiumi (in questo caso il Tagliamento) liquidi con più alte concentrazioni di sostanze inquinanti rispetto ai privati;

i carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) hanno imposto di mettere in sicurezza gli impianti entro la giornata del 6 febbraio 2002, il tempo strettamente necessario per sospendere l'attività produttiva;

alla cartiera di Burgo, che fattura circa trecento miliardi di lire l'anno, lavorano quattrocentocinquanta persone, più altre centocinquanta nell'indotto;

il problema si trascina ormai da quindici anni, nel corso dei quali sono state numerose le proroghe concesse all'amministrazione regionale relative agli scarichi della struttura produttiva;

fino al 1999 l'impianto di depurazione è stato gestito dalla società Passavan, quindi è subentrato, per iniziativa anche della regione, il consorzio di depurazione « Alto Tagliamento », una struttura partecipata da enti pubblici e dalle aziende della zona;

per risolvere il problema, il consorzio ha recentemente previsto un investimento di 9,5 milioni di euro;

il 4 febbraio 2002 la giunta regionale ha affermato di essere pronta a sottoscrivere un accordo di programma con la provincia di Udine, la società di gestione

dell'impianto « Alto Tagliamento » e la cartiera Burgo per l'attuazione degli interventi di messa a norma degli scarichi e per chiedere ai ministeri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio la nomina di un commissario *ad acta* per l'attuazione dell'accordo;

il 7 febbraio 2002 il Consiglio dei ministri avrebbe dovuto decidere sulla richiesta della regione Friuli-Venezia Giulia di proclamare lo stato di emergenza e di nominare un commissario *ad acta* in relazione ai problemi emersi alla cartiera Burgo, che avrebbe dovuto chiudere il giorno seguente, l'8 febbraio, dopo una proroga di quarantotto ore concessa dalle autorità tolmezzine;

nella tarda serata del 7 febbraio 2002, la procura della Repubblica del tribunale di Tolmezzo ha deciso di prorogare al prossimo 17 febbraio 2002 il sequestro della cartiera —:

se il Governo intenda nominare, in tempi brevi e prima del sequestro della cartiera da parte dell'autorità giudiziaria, un commissario *ad acta*, al fine di consentire la continuazione dell'attività produttiva nonché di attuare gli interventi necessari per la tutela dell'ambiente e, se questo è l'indirizzo prevalente, quali siano le motivazioni che spingono il Governo ad affrontare in maniera diversa i problemi di due importanti realtà produttive del Friuli-Venezia Giulia, visto che nei confronti della società « Servola Spa » di Trieste si intende arrivare alla chiusura invece di provvedere alla bonifica dello stabilimento.

(2-00238) « Illy, Boato ».

(12 febbraio 2002)

(Sezione 4 – Diffusione di pratiche islamiche in Italia)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

come riportato in data 6 febbraio 2002 dal quotidiano *Libero*, sono emerse chiare prove dell'esistenza in Italia, a Cremona, di una vera e propria *madrassa*, senza che l'amministrazione comunale della città adotti i più elementari provvedimenti per ristabilire la legalità, ipotizzando anzi addirittura la possibilità che la sottrazione degli studenti agli obblighi di legge possa rientrare nelle prerogative dei genitori. Nella scuola coranica clandestina, evidentemente sottratta alla giurisdizione italiana, vengono prodotti insegnamenti esclusivamente in lingua araba secondo i principi della *sharia*, la legge islamica, che rappresenta una commistione di dettami religiosi, precetti giuridici e sociali di cultura araba;

simili scuole di diffusione della legge islamica, coperte dallo *status* diplomatico di diversi Paesi arabi per aggirare i vincoli della normativa italiana, sono diffuse in numerose città italiane, da Trapani a Milano;

si ha notizia dalle cronache nazionali dell'attività di tribunali islamici che giudicano secondo i dettami della *sharia*, come nel caso del cittadino marocchino accusato di furto e punito con l'amputazione delle dita di una mano;

anche in altri Paesi europei, quali Francia e Belgio, è provata l'esistenza di una rete di tribunali islamici attivi all'interno delle comunità musulmane, che infliggono pene secondo la tradizione della *sharia*;

è ancora diffusa fra le comunità islamiche la pratica di punire crudelmente i membri colpevoli di apostasia, tanto che il Governo francese nel luglio 2000 ha pubblicamente chiesto alla comunità islamica la cessazione di tale pratica;

la disumana usanza tribale dell'infibulazione è largamente praticata anche in Italia, considerato che, secondo quanto

emerso in un convegno organizzato dalla provincia di Roma nella scorsa primavera, sarebbero circa diecimila le bambine infibulate nel nostro Paese —:

se il Governo sia a conoscenza dell'entità e della diffusione dei fenomeni riferiti e se intenda predisporre misure per controllare e contrastare tali pratiche contrarie alle leggi nazionali.

(2-00240) « Polledri, Cè, Bricolo, Gibelli ».

(12 febbraio 2002)

(Sezione 5 – Procedimenti giudiziari in materia di abusi sessuali nei confronti dei minori)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

gli abusi sessuali su minorenni sono fenomeni che coinvolgono problematiche umanamente e socialmente complesse e la loro repressione è indubbiamente giusta e necessaria;

tali episodi avvengono anche nell'ambito familiare e spesso si è verificato che le presunte violenze siano state smentite nel corso del tempo, dopo che gli interessati avevano avuto comunque incredibili traversie giudiziarie e le famiglie e la psicologia dei bambini avevano subito ferite irreparabili;

uno di questi casi è stato quello dei coniugi Antonio Maggioni e Daniela Rusconi di Lecco, che, nel luglio 1998, si sono spontaneamente rivolti agli operatori dell'unità operativa di neuropsichiatria infantile preoccupati per i comportamenti della figlia di allora sei anni, ottenendo solo l'allontanamento e la denuncia per abusi sulla minore, salvo poi verificare che il calvario giudiziario si è concluso con l'ac-

certamento che nessuna violenza era mai avvenuta e che, nonostante ciò, la bimba non è stata restituita alla famiglia;

un altro caso eclatante è stato quello, avvenuto sempre nel 1998, dei coniugi Delfino Covezzi e Lorena Morselli di Finale Emilia, che si sono visti allontanare i quattro figli per omessa vigilanza sugli stessi, sui quali sarebbero stati commessi abusi dai parenti della Morselli, sicché dal lontano 1998 i genitori, a loro volta accusati, dopo alcuni mesi, di abusi sui bambini, non hanno più visto i figli, separati ed affidati a strutture sparse in varie parti d'Italia, mentre la signora Morselli, dopo aver dato alla luce un quinto figlio, vive con lui esule in Francia per evitare che le venga sottratto dal tribunale dei minori —:

se il Ministro interpellato non ritenga opportuno promuovere un'indagine sul funzionamento dei tribunali dei minori, dei servizi sociali, delle comunità di accoglienza dei minori e sul comportamento dei periti nominati dai tribunali, la cui azione combinata comporta spesso effetti devastanti sulla vita delle famiglie in cui si siano registrati casi di disagio;

quali iniziative intenda il Ministro interpellato adottare per orientare l'azione dei menzionati soggetti a supporto della vita delle famiglie, anche nel corso di eventuali procedimenti giudiziari in atto;

quali provvedimenti intenda intraprendere per rendere più rapidi e certi i tempi della giustizia minorile e per prevenire interventi tali da distruggere intere famiglie e da compromettere la crescita psicologica dei minori, soprattutto nei casi in cui si scopre tardivamente che nessun abuso è stato commesso.

(2-00241) « Volontè, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Giuseppe Drago, Mereu, Mongiello, Peretti ».

(12 febbraio 2002)